



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "MOSSOTTI"

"Amministrazione, finanza e marketing" - "Turismo"



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ALL. TO D.G.U. n. 27/2017

CONVENZIONE TRA SCUOLA E SOGGETTO OSPITANTE

Mod. AD- 33c

TRA

L'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 'MOSSOTTI' con sede in viale Curtatone 5 - Novara codice fiscale n° 80010820035 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Rossella Fossati.

E

UNIONE NOVARESE 2000 con sede legale in VIA ROMA 16 – 28010 CALTIGNAGA (NO), e sede operativa a
Via _____, C.F./P.IVA: 01894130036, d'ora in
poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da _____

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- in base al Regolamento degli Istituti Tecnici *"il secondo biennio ed il quinto anno costituiscono un percorso unitario per accompagnare lo studente nella costruzione progressiva di un progetto di vita, di studio e di lavoro"*;
- recenti disposizioni Regionali, Nazionali ed Europee indicano la fondamentale importanza di accompagnare il delicato passaggio tra scuola e mondo del lavoro in particolare nel caso degli Istituti Tecnici e un'esperienza significativa nei luoghi lavoro (in un'impresa, in una pubblica amministrazione o in un'istituzione culturale) è indispensabile per trasmettere le competenze trasversali di cui i nostri ragazzi hanno sempre più bisogno, quali: saper lavorare in autonomia, saper lavorare in gruppo, saper progettare e comunicare oltre alle competenze minime di cittadinanza;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di Alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione e, a partire dalle classi terze dell'a.s. 2015-16, per gli istituti tecnici è obbligatoria l'effettuazione di 400 ore nel triennio;
- il soggetto promotore intende realizzare periodi di Alternanza scuola lavoro, allo scopo di far acquisire agli allievi dirette esperienze in ambiente di lavoro alternando momenti di studio con momenti di lavoro, il tutto nell'ambito dei processi formativi, come previsto dal Piano dell'Offerta Formativa della scuola;
- le parti riconoscono la validità del processo formativo che si svolge a scuola oltre che in altri ambiti e si impegnano a portare a termine l'iniziativa con il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1.

L' UNIONE NOVARESE 2000 , qui di seguito indicato anche come *"soggetto ospitante"*, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture un numero di studenti, da concordare con la struttura specifica in funzione delle esigenze e delle disponibilità, in Alternanza scuola lavoro su proposta dell'ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 'MOSSOTTI' di seguito indicato anche come *"istituzione scolastica"*.

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce/scono in alcun modo un rapporto di lavoro in quanto le attività svolte dagli alunni dell'I.T.E. 'MOSSOTTI', durante il periodo concordato, rientrano nel programma formativo e sono quindi considerate parte integrante dell'attività scolastica.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto di volta in volta un percorso formativo personalizzato, che fa parte



integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento dello/degli studente/i minori per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno, in sinergia con il Consiglio di classe, svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica al Consiglio di classe e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione del Consiglio di classe sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;



CONVENZIONE TRA SCUOLA E SOGGETTO OSPITANTE

Mod. AD- 33c

- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20. Art. 5 1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore (attualmente la PLURIASS agenzia di Novara). In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente, secondo quanto previsto da detto D.lgs garantendo, in particolare, la formazione generale di 4 ore;
- designare un tutor interno adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione sotto riportata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante intendendosi tacitamente rinnovata di volta in volta, salvo disdetta formale da inviare tramite P.E.C. di una delle parti.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione anche durante l'espletamento di un percorso formativo in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Letto, firmato e sottoscritto

Novara,

Prot. n.3949 /B3d

[Ist.Tec.Economico 'Mossotti']
Rossella FOSSATI *

Rappresentante Legale